

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3281

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**QUARELLO, ARMOSINO, BIMA, BRUSASCA, BUBBIO, FRANZO, GIRAUDO,
GRAZIOSI, MENOTTI, PASTORE, RAPELLI, SABATINI, SAVIO EMANUELA,
SODANO, STELLA**

Annunziata il 12 novembre 1957

Costituzione di mutue regionali od interprovinciali
per l'assicurazione contro i danni della grandine

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che abbiamo l'onore di presentare alla Camera, porta per titolo « Costituzione di mutue regionali ed interprovinciali per l'assicurazione contro i danni della grandine ».

Sulla necessità e sul vantaggio per la generalità di una assicurazione che sopperisca ai danni della grandine, molto si è detto e scritto, anche se, per quella opinione corrente che la grandine non porta carestia, vien tratta da molti la conclusione che alla fin fine non sia il caso di affrontare un problema immensamente complesso che, per la gran parte di coloro che ritengono aver interesse, può essere assolto dalle esistenti Compagnie di Assicurazione.

Che la grandine non porti carestia, si può anche convenire, poiché di carestia, nel senso che tale parola ha sempre avuto e come la hanno provata i nostri progenitori, probabilmente ne abbiamo perso la memoria. Ma questo non autorizza a concludere che praticamente il danno dei singoli a seguito delle grandinate anche se a tutta prima notevole, venga poi ad annullarsi o da ridursi, per il fatto che a minore raccolto corrisponde un aumento del prezzo, e col prodotto rimanente si possa ottenere una compensazione della perdita in quantità.

Nella realtà le cose sono diverse, anzi possiamo affermare che in linea generale, dato lo spezzettamento della proprietà, tale

assioma è totalmente falso, specie poi quando le grandinate avvengono in località a monocoltura prevalentemente (a grano, a riso od a uva, ecc.).

Anche in situazioni diverse, e cioè con proprietà più estese, e con danno non totale, non sempre, e non per tutti i prodotti, il prezzo può raggiungere un grado compensativo dei danni subiti. Può essere tutto al più un vantaggio per i proprietari non colpiti. Per certi prodotti, poi (esempio grano, riso) il prezzo non cambia e non si possono escludere i casi che per la non buona qualità del prodotto in conseguenza di non avvenuta adeguata maturazione, si possano avere variazioni in altro senso.

Ma all'infuori di considerazioni generiche o teoriche, che possono trovare riferimento in qualche situazione reale — e taluna ne conosciamo anche noi — ben diversa è e rimane la situazione della gran maggioranza dei contadini ed agricoltori colpiti oltre un certo limite. E neppure può accettarsi l'affermazione che alla fin fine il danno della grandine è fatto puramente personale e per il quale ognuno deve provvedere per conto proprio.

È sicuro invece il fatto che a seguito di ingenti danni e di scarso raccolto, conseguono dissesti e squilibri in aziende familiari da provocare talvolta anche l'abbandono del fondo ed abbastanza sovente l'abbandono della terra da parte di un certo numero dei

componenti della famiglia che devono andare a cercare il pane altrove onde consentire ad essa di poter giungere in qualche modo al nuovo raccolto.

Queste situazioni di disagio e di dissesto, data l'ampiezza del fenomeno, hanno a loro volta ripercussioni più o meno ampie se non sempre nella economia nazionale, certo in quella di vaste zone.

Risponde purtroppo al vero l'affermazione che gli agricoltori, particolarmente i piccoli, sono — tanto per usare una espressione tolta dalla relazione di una delle proposte di legge presentate anni addietro al Parlamento — come piume al vento di fronte alle vicissitudini atmosferiche e che, di questi loro danni, cioè dei singoli, in conseguenza della diminuzione di ricchezza e di circolazione, ne risente tutta la economia.

Si può concludere che dei danni individuali ne risente la collettività, ed anche a prescindere dalle situazioni personali, diventa necessario provvedere per l'interesse collettivo.

* * *

La particolare situazione di disagio degli agricoltori piccoli ed anche grandi in conseguenza delle grandinate, può verificarsi anche per altre cause. Il gelo e la siccità possono procurare danni non inferiori. Se si intende giungere a dei provvedimenti si può sostenere essere necessario per tutti quei danni ai prodotti dei campi in conseguenza delle perturbazioni atmosferiche.

L'osservazione è giusta e difatti, sin dai primi Congressi internazionali dell'agricoltura, da quello di Bruxelles del 1895 a quello di Losanna del 1898, come in quelli di Parigi del 1899 e del 1900, come poi in quello di Roma del 1903, trattandosi delle condizioni degli agricoltori, oltre che dell'agricoltura, venne posto il problema della necessità di una organizzazione generale per l'assicurazione agricola contro i vari rischi dovuti alle vicende atmosferiche e precisamente quelli in conseguenza della caduta della folgore o della grandine, dello scatenarsi degli uragani o dei cicloni, della siccità o del gelo, come anche per le inondazioni. E per porre su basi scientifiche detta organizzazione, si presentarono vive istanze ai Governi perché disponessero per la raccolta dei dati sui danni che si sarebbero verificati nell'agricoltura precisandone la causa, l'ammontare e le località.

L'interessamento è stato forte anche in Italia, paese nel quale i danni sono sempre stati costantemente notevoli, ed appunto in quegli anni molte furono le istanze sia da

parte dei Comizi Agrari che delle varie Associazioni agricole, con intervento di deputati al Parlamento e di persone altamente qualificate nel campo agricolo.

Nel luglio del 1906 il Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali del nostro Ministero agricoltura, industria e commercio, procedette alla composizione di una speciale Commissione dando ad essa l'incarico di procedere alle rilevazioni di dati e di compiere studi appropriati onde elaborare delle proposte per una forma di assicurazione generale per i rischi in agricoltura.

A concludere od anche a proporre soluzioni su un problema così vasto, come non si giunse all'estero, del pari non si giunse in Italia, e dopo un certo periodo di lavoro la Commissione deliberò di limitare, almeno per il momento, le ricerche al ramo grandine « come quello che maggiormente preoccupa gli agricoltori ».

Si ebbe nel 1909 una ampia relazione diligentemente redatta dal cavaliere Enea Cavalieri, una pubblicazione di circa 300 pagine, fitte di dati, di studi, statistiche e raffronti, senza peraltro giungere ad altra conclusione che le tariffe in Italia, per l'assicurazione contro i danni della grandine, erano troppo elevate.

Le ricerche e gli studi vennero in quell'anno (1909) affidate poi all'Ufficio per la statistica agraria che si era istituito presso il Ministero dell'agricoltura. In una relazione del 1914 si poté informare gli onorevoli deputati che i danni della grandine nell'anno precedente erano saliti a circa 60 milioni.

Dall'esame degli atti parlamentari si è avuto modo di constatare come quasi periodicamente, fin dai primi tempi dell'unità italiana, venissero presentati alla Camera interrogazioni ed interpellanze, proposte di legge di carattere generale, o per provvedimenti particolari in questa o quella zona. Se i provvedimenti furono richiesti in gran numero, e per i più diversi danni, quelli presi si limitarono, quasi sempre, a prorogare i termini di scadenza per il pagamento delle imposte.

Pertanto, le proposte di legge che tendevano ad una forma di assicurazione sia richiedendo o meno l'intervento dello Stato o degli Enti locali, sia per potenziare mutue o società di assicurazioni, si riferirono esclusivamente ai danni in conseguenza della grandine.

Come solo a detta calamità erano rivolti i progetti che a decine vennero prospettati e presentati al Ministero od al Governo.

Dobbiamo dare atto che molti tentativi furono compiuti per fronteggiare in qualche

modo i danni della meteora, anche se non si è raggiunto un esito positivo.

L'unica forma assicurativa, sia pure tra vicende alterne, con più ampio o minore raggio di azione, a partire dal 1827 con la Mutua di Milano, a quella piemontese del 1830, venne assolta unicamente dalle società private di assicurazione, associazioni mutue e in prevalenza da società di speculazione. Di fatto, però, la efficienza di questi Istituti sia agli effetti del numero dei proprietari assicurati che per l'ammontare dei prodotti, in conseguenza della elevatezza delle aliquote è stata sempre molto relativa. Non da escludere, come elemento negativo per un certo periodo di anni; la scomparsa di tanti Istituti che si erano proposti il compito dall'assicurazione. La percentuale dei prodotti assicurati sul totale della produzione nazionale in Italia, toccò all'incirca il 10 per cento verso il 1914-15, ma in media si aggirò dal 4 al 6 per cento, il che sta a dimostrare che l'assicurazione privata agli effetti generali risulta quanto meno inefficiente per giungere alla copertura del prodotto, come inadeguata ad attrarre gli agricoltori ad usufruire dell'assicurazione stessa.

* * *

Si è ritenuto in un certo periodo, e da parecchio parti si ritiene pure oggi, che più della forma assicurativa (considerata come difesa passiva) possa rispondere meglio, e soprattutto agli interessi generali, la difesa attiva effettuata attraverso i Centri Antigrandine.

Questa difesa ebbe la sua prima applicazione verso la fine del secolo scorso e pure in Italia si nutrono tante speranze! A testimoniare ci sono gli atti di congressi e, documento importante, la legge del 9 giugno 1901, n. 211, sui « Consorzi di difesa contro la grandine ». Dopo pochi anni si dovette constatare che lo sforzo compiuto coi cannoni grandinifughi, non aveva concreto risultato.

La ripresa della difesa attiva avvenne in questo dopo guerra a seguito dei rilevanti successi ottenuti particolarmente in Francia. Si riprese tra noi, valendosi della vecchia legge del 1901, a ricostituire i Consorzi di difesa che andarono man mano sviluppandosi, realizzando tutta una serie di postazioni per il lancio dei razzi da raggiungere il numero di 10.000 suddivise in 150 comprensori, in 8 diverse regioni e, coprendo almeno in linea teorica, circa 540.000 ettari di terreno.

Le vicende, anche qui, sono state alterne di risultati, con molte speranze, con discreti successi.

Dalla relazione tecnica riassuntiva dell'Ufficio tecnico antigrandine costituitosi presso l'Osservatorio fitopatologico di Verona per conto del Ministero dell'agricoltura, si hanno ampie informazioni sullo sviluppo della difesa stessa, del costo per ettaro nei vari comprensori, e sui risultati ottenuti. Si ha ragione di sperare che sviluppandosi l'organizzazione, realizzando un perfezionamento sia nella preparazione dei razzi che dei palloncini al nitrato d'argento, e raggiungendo una più tecnica utilizzazione (non escludendo una riduzione dei costi), si potranno ottenere in prosieguo di tempo — come pare si siano ottenuti in altre nazioni — ottimi risultati. Ci risulta che società estere avrebbero presentato proposte di difesa su vaste zone dando anche notevolissime garanzie. Bisogna prenderne atto ed augurarsi il continuo progredire.

Ma allo stato delle cose si deve concludere che la difesa attiva in Italia, pure avendo rivelato aspetti molto positivi, non è di tale efficienza da poter tutelare sufficientemente la produzione agricola. Questa è la conclusione della relazione.

È scritto a pagina 25 della citata relazione tecnica riassuntiva dell'Ufficio tecnico antigrandine sulla difesa attiva in Italia dello scorso anno quanto segue: « *Considerata questa situazione, è quanto mai auspicabile che si giunga ad una soluzione di compromesso fra difesa attiva e difesa assicurativa contro i danni della meteora nel senso che si arrivi effettivamente a concretare quanto promosso dalla Unione nazionale antigrandine, cioè di coprire con una assicurazione a premi ragionevoli i rischi di danni per grandine che possono tuttora sussistere nelle zone difese con i razzi.*

In questa maniera si fornirà — dice sempre la relazione — agli agricoltori italiani una duplice garanzia, si porterà nelle campagne un senso di tranquillità superiore a quello ora esistente e si trarranno indubbi vantaggi per l'economia italiana ».

Da quanto abbiamo esposto finora, si può concludere; che l'unica forma possibile di assicurazione per quanto riguarda i danni in agricoltura, anche se complessa e difficile, è quella contro i danni della grandine: che per poterla realizzare bisogna applicare premi ragionevoli ed in armonia con la difesa attiva. A queste direttive i presentatori della proposta si sono attenuti senza nascondersi le difficoltà che si frappongono alla realizzazione, attraverso disposizioni di legge, di una tale forma assicurativa. Il problema è complesso. Si viene ad operare in un campo dove la soggettività al danno, tanto per i prodotti

che per intere zone, è immensamente varia e tra gli interessati — in diversa misura — non spicca eccessivamente lo spirito mutualistico. I molti tentativi non riusciti e le richieste e proposte talvolta tacitate con assicurazioni, poi non soddisfatte, hanno diffuso la convinzione che alla realizzazione ci sia poco da sperare e che probabilmente la soluzione non sia possibile.

Di conseguenza lo scetticismo e le prevenzioni sono molto forti e se si aggiungono le opposizioni che dovranno essere vinte, è facile rendersi conto che facile non sarà il compito! Non per questo si è rinunciato, poiché troppo pressanti ed insistenti e periodiche si ripetono le richieste di provvedimenti. Si è esaminato quanto già su questo argomento era stato discusso e proposto, tra le categorie interessate ed in sede parlamentare, onde fare frutto delle esperienze o degli errori altrui, cercando di trovare le norme e l'indirizzo che potessero servire, non tanto ad elaborare un grande progetto, quanto per superare quelle difficoltà che hanno reso sempre nulli gli sforzi precedenti.

Predisposto il materiale, venne ampiamente trattato l'argomento in due appositi convegni tenutisi in Asti nel dicembre del 1956 e nell'aprile di quest'anno, ed affidate le relazioni ed il sunto delle discussioni ad un'apposita commissione composta di Parlamentari ed esperti, si giunse alla conclusione che è la nostra proposta di legge.

* * *

Il primo punto che sottoponiamo alla vostra attenzione è, se con l'assicurazione si intende coprire tutto il danno conseguente alle grandinate o solo parzialmente.

Si propongono i seguenti criteri:

1°) Stabilire su tutti i prodotti assicurati una quota di franchigia, cioè una percentuale al disotto della quale il danno non sia indennizzabile.

Tale disposizione mira a:

a) eliminare i piccoli indennizzi perché ad ogni richiesta è necessaria una denuncia ed una perizia con le relative pratiche e spese, ed in molti casi la spesa risulterebbe sproporzionata all'indennizzo;

b) evitare una congestione nel funzionamento dell'assicurazione;

c) seguire, con questa disposizione, quanto già applicato dalle società private di assicurazione, che, per accordi intervenuti, hanno stabilito la quota di franchigia in misura variabile da prodotto a prodotto,

dal 4, al 6, all'8 per cento. Da parte nostra si propone di stabilire una quota unica di franchigia per tutti i prodotti nella misura dell'8 per cento (articolo 30). Nulla vieta che la precisazione della quota di franchigia possa essere rinviata alla decisione della Commissione tecnica dell'assicurazione prevista dall'articolo 16.

2°) Per il rimanente del danno, cioè dedotta la quota di franchigia, si ritiene di limitare l'indennizzo alla misura del 66 per cento, il che porta, nel caso della perdita totale del prodotto, ad una indennità pari al 60,75 per cento dell'ammontare assicurato.

$$(100 - 8 = 92 \times \frac{66}{100} = 60,75).$$

Questa disposizione viene proposta per i seguenti motivi:

a) liquidando al 100 per cento il danno, verrebbe a mancare ogni impulso del contadino o dell'agricoltore alla difesa attiva che è del massimo interesse per la economia nazionale;

b) potenziando la difesa attiva, si riducono i danni anche se non si eliminano, e minori sono i danni da liquidare, minore è l'onere assicurativo. Per potenziare la difesa attiva (senza peraltro minimamente interferire), abbiamo proposto (articolo 18) che nelle zone nelle quali detta difesa viene considerata efficiente dal Centro di Assicurazione Mutua, le aliquote assicurative vengano ridotte alla metà;

c) liquidando i danni — oltre la quota di franchigia — soltanto nella misura del 66 per cento si possono applicare aliquote più ridotte e *questo è condizione essenziale per decidere la grande maggioranza dei contadini e degli agricoltori che hanno proprietà in zone normalmente poco soggette alla grandine, di aderire alla Mutua;*

d) anche per la considerazione che nelle campagne è soprattutto necessario provvedere più ancora che alla copertura totale del danno, a dare la possibilità al contadino, malgrado i danni, di poter proseguire nella sua attività e, superando il periodo, di giungere al nuovo raccolto.

A confortarci in questa convinzione sono state le dichiarazioni che l'onorevole Giordano ebbe a fare alla Camera dei Deputati nel febbraio del 1914 illustrando una sua proposta di legge per l'assicurazione mutua a base provinciale contro i danni della grandine. Ebbe a dire che con quella proposta con la quale limitava la liquidazione del danno alla totalità degli incassi che potevano derivare

dall'applicazione di un contributo fisso per ogni ettaro di terreno coltivato (stabilita la quota di franchigia nella misura del 10 per cento), si proponeva « di tornare utile a migliaia di piccoli proprietari, di piccoli conduttori e coloni i quali nell'infuriare dell'ira del cielo potranno per lo meno rimanere fidenti che per effetto di provvida legge ispirata agli alti principi della mutualità non tutto il frutto dei loro sudati lavori andrà distrutto, ma una parte sarà ad essi conservata ».

La limitazione dell'indennizzo nella misura del 66 per cento abbiamo detto ha per effetto di consentire una minore aliquota assicurativa e che questa è indispensabile per ottenere l'adesione alla mutua di quei proprietari che hanno i terreni in località poco soggette alle grandinate oltre ad invogliare i proprietari a potenziare la difesa attiva.

* * *

Il procedere della meteora è discontinuo ed irregolare come tempo, intensità e luogo, e non si può considerare assolutamente esclusa dal pericolo nessuna località. Ma vi sono pertanto zone, che per lunghi periodi di anni possono essere immuni o con scarsi riflessi.

Dai risultati di una inchiesta svolta in Italia in tutti i comuni, per il decennio 1926-35, si è potuto giungere ad un consuntivo delle grandinate verificatesi in Italia in quegli anni. Agli effetti di un piano preventivo vale quel che vale perché proprio nel 1935, ultimo anno considerato nell'inchiesta, le grandinate sono state all'incirca un quarto di quelle che si dovettero constatare poi nel 1951. Comunque è sommamente utile la conoscenza per avere elementi di valutazione.

(Il 1935 ed il 1951 sono state due annate tipiche perché fatta la media della grandiosità di 17 anni, pari a 100, si ha che nel 1935 è stata del 60 per cento in meno della media e nel 1951 del 52 per cento in più).

La irregolarità della caduta della grandine risulta, dalla inchiesta, in modo evidente.

Nelle regioni del Meridione Adriatico ogni anno, in media nel decennio citato, i giorni con grandine sono stati 4,7 ed in quelle del Meridione Tirrenico di 7,6. In Piemonte Liguria, Emilia, Marche, Umbria e Sicilia, da 5 a 5,6.

Nel Veneto di 6,3 e nella Toscana e Lazio di 8,6.

Ai fini di quanto abbiamo affermato, cioè di zone non colpite, valgono i dati particolari del come ha grandinato per Regione.

I risultati dell'inchiesta del 1926-35 sono stati raccolti dalle denunce di 3.627 comuni (circa la metà dei comuni d'Italia) e da questi risulta che in quei dieci anni (1926-35) ha grandinato una sola volta, o non ha grandinato, in 1.136 comuni, da due a tre volte in 2.061, da quattro a sei volte in 356, da sette a nove volte in 54 comuni.

In venti comuni ha grandinato 10 volte, ed in altri nove più di 10 volte.

Di questi comuni non abbiamo la superficie, né l'ammontare dei prodotti assicurati e neppure il danno in conseguenza delle grandinate, ma agli effetti di prospettare il grado di soggettività al danno tra regione e regione, e più ancora tra i comuni di una stessa regione (ed anche certamente delle stesse province), sono ampiamente dimostrativi. Per rendere più evidente queste diverse situazioni ambientali si è presupposto che nei comuni che non hanno risposto all'inchiesta, si sia avuta la stessa percentuale di grandinate. Si avrebbe così:

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Grandinate verificatesi nei comuni delle diverse Regioni (in per cento) dal 1926 al 1935.

	1 Volta o nessuna	Da 2 a 3	Da 4 a 6	Da 7 a 9	Da 10 ed oltre
Piemonte	17,0	69,4	11,4	0,8	1,4
Liguria	33,3	53,2	12,8	0,1	0,6
Lombardia	31,5	58,9	9,1	0,2	0,3
Veneto	32,6	56,1	9,1	1,1	1,1
Emilia	36,5	58,2	4,4	0,8	0,1
Toscana	35,6	52,7	8,6	1,0	2,1
Lazio	26,3	60,0	8,7	4,0	1,0
Umbria	41,7	46,6	11,7	—	—
Marche	50,5	43,6	5,9	—	—
Abruzzo	28,8	56,3	11,6	1,0	2,3
Campania	30,3	50,1	9,5	10,1	—
Puglie	25,8	59,9	10,9	2,4	1,0
Lucania	43,1	52,3	4,6	—	—
Calabria	32,0	43,4	20,1	2,2	2,3
Sicilia	44,0	40,6	10,0	2,3	3,0
Sardegna	30,6	58,3	11,0	—	—

N. B. — Con i numeri in corsivo sono segnate le percentuali minime e massime.

* * *

Trattandosi di istituire una assicurazione mutua, si può certamente fare affidamento sulla adesione dei proprietari con terreni in località normalmente soggette alle grandinate, ma diventa molto più difficile l'adesione di quei proprietari che hanno terreni nelle zone non soggette o poco soggette, mentre è indispensabile avere, da questi, l'adesione. Vale a determinare un orientamento verso l'assicurazione innanzitutto la diversità delle aliquote per i comprensori più soggetti o meno soggetti ai danni della grandine (articolo 19), *ma molto di più la tenuità delle aliquote* per modo che essi proprietari, rilevino essere loro interesse assicurarsi a titolo prudenziale per il fatto che la meteora oltre che incostante è irregolare nel suo cammino e nessuno può considerarsi assolutamente al sicuro di eventuali calamità.

Queste le ragioni per le quali abbiamo ritenuto di proporre una limitazione nell'indennizzo dei danni.

* * *

In virtù dell'indirizzo mutualistico che ha lo scopo di « consentire ai proprietari od affittuari o conduttori del fondo, di darsi un mutuo aiuto per eventuali danni ai prodotti dei campi, dovuti alla caduta della grandine » si richiede (articolo 11) che tutti gli atti ed i documenti necessari alla costituzione, al funzionamento, all'eventuale scioglimento della mutua, siano esenti da ogni tassa ed imposta. Il richiedere tale disposizione non è che il richiamarsi a norme già in atto (applicata anche dai governi degli antichi Stati italiani) e da tempo.

Tali disposizioni vennero confermate nella legge del 7 luglio 1907, n. 526, per lo sviluppo delle mutue in agricoltura, e riconfermate col regio decreto-legge del 2 settembre 1919, n. 1759, col quale si stabilirono norme circa l'ordinamento delle associazioni agrarie di mutua assicurazione, recando provvedimenti a loro favore. Trattandosi, nel caso previsto dal detto regio decreto-legge, di mutue a cir-

coscrizione comunale ed in ogni caso non oltre quella mandamentale, il decreto stabiliva la obbligatorietà della riassicurazione e prevedeva la costituzione di Federazioni di mutue agrarie e Casse di riassicurazione che, costituite ed operanti in conformità al decreto, venivano a godere dei benefici fiscali delle mutue agrarie.

L'assicurazione deve reggersi soltanto sui contributi degli assicurati o si intende chiedere allo Stato la sua partecipazione finanziaria?

* * *

Forti pressioni abbiamo avuto di chiedere la partecipazione dello Stato al pagamento delle aliquote assicurative od alla liquidazione dei sinistri.

Presentare tale richiesta, e cioè chiedere il contributo dello Stato per una assicurazione contro i danni della grandine, a parte ogni considerazione di principio, vuol dire porre uguale diritto quanto meno per tutti i danni conseguenti ai perturbamenti atmosferici, senza peraltro potersi rendere conto se esiste una possibilità, sia pure anche teorica, di poter effettuare un'assicurazione per rischi così vasti, né di quali somme si tratterebbe di preventivare per fronteggiare gli indennizzi di tante e varie calamità. Con la conseguenza prima, di fronte a tale richiesta, di trovare sicuramente *pollice verso*, poi quella di pregiudicare la realizzazione della presente proposta.

Abbiamo voluto precisare nell'articolo 3 della nostra proposta: «l'ammontare complessivo del contributo che i proprietari od affittuari o conduttori del fondo sono chiamati a versare sulla base di aliquote stabilite per ogni prodotto ed in proporzione al valore assicurato, dovrà essere sufficiente alla copertura totale dei danni da risarcire in conseguenza delle grandinate».

Quindi per la liquidazione degli indennizzi nessuna richiesta di contributo alla collettività, né al centro, né alla periferia.

* * *

Stabilito chiaramente questo principio, si deve riconoscere che questa assicurazione viene ad assolvere un compito di interesse generale e che da un buon funzionamento vi sono indubbi benefici per la popolazione di intere zone agricole. Vantaggi, quindi, a tutti gli effetti, da quelli sociali a quelli commerciali e quindi anche di reddito, per gli Enti Locali (comune, provincia). Una assicurazione del genere non può non essere

conosciuta e non avere la collaborazione degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Per tali considerazioni si è ritenuto di chiedere per il funzionamento e l'amministrazione dell'assicurazione la partecipazione appunto degli Enti Locali (comune e provincia) e la collaborazione degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura (articolo 12 ed altri).

Sulla partecipazione dei comuni e delle province, e poggiando su di essi l'assicurazione stessa, si ebbero proposte in Parlamento e discussioni in periferia di notevole risonanza, specie nei primi due decenni di questo secolo.

Le proposte di legge sia dell'onorevole Montemartini che quella dell'onorevole Giordano richiesero tale partecipazione.

Ampi dibattiti aveva già sollevato l'onorevole Ferraris su tale argomento poiché sin dal 1884, ed in modo particolare nel 1889 uno dei più infausti anni per i disastri della grandine (in conseguenza dei quali sembrava che tanto le Assicurazioni generali di Venezia, che la Riunione adriatica di sicurtà dovessero rinunciare alle assicurazioni del ramo) il deputato piemontese fu uno dei più costanti sostenitori della necessità di un provvedimento legislativo per l'assicurazione della quale trattiamo.

L'onorevole Montemartini nella seduta della Camera del 31 maggio 1922, presentando per la terza volta una sua proposta di legge per l'assicurazione contro i danni della grandine (creazione di una zona viticola alla quale partecipavano 5 province) affermò che *per ridurre al minimo le spese di gestione e non farle gravare sugli assicurati*, era necessario utilizzare i comuni ed altresì le province che, sebbene fossero circoscrizioni imperfette, disponevano di Uffici tecnici e soprattutto rappresentavano interessi generali.

«Chiediamo semplicemente — disse quel giorno l'onorevole Montemartini — che ci sia permesso di fare con le nostre forze e senza danneggiare nessuno, un esperimento che servirà almeno per mettere insieme materiali e dati per la risoluzione del problema più completo, quello dell'assicurazione dei prodotti della terra».

Anche l'onorevole Giordano nella sua proposta di legge, presentata nei primi mesi del 1914, alla quale abbiamo già fatto riferimento, sottoscritta da altri 21 deputati, fra gli altri gli onorevoli Daneo, Peano, Soleri, Mirafiori, Brezzi, Gazzelli, ecc., nell'intento di costituire delle Casse mutue provinciali per i danni contro la grandine, affidava alle province l'incarico di costituirle previo il

voto favorevole dei due terzi dei consiglieri provinciali. Nella sua proposta prevedeva la costituzione di Consorzi volontari fra due o tre province e si collegava per quella parte alle disposizioni già esistenti nella legge per i Consorzi di difesa contro la grandine del 9 giugno 1901, n. 211, e prevedeva le Casse di riassicurazione, principio che venne successivamente, bilito anche se con applicazione più restrittiva, nel regio decreto-legge del 2 settembre 1919, n. 1759.

Entrambe le proposte, prima che in Parlamento, vennero ampiamente discusse nei comizi agrari ed in assemblee di agricoltori del Piemonte, della Lombardia e dell'Emilia.

* * *

La nostra proposta prevede appunto il funzionamento della assicurazione (articolo 12) basandosi sugli Enti locali.

Il comune: raccoglie le denunce sia per i prodotti assicurati che quelle per i danni e le trasmette alla provincia.

La provincia: provvede per l'amministrazione organizzando appositi uffici (essendo la gestione della mutua a base provinciale).

Un Centro regionale od interprovinciale (con sede presso la provincia capoluogo della regione se la mutua è regionale, presso la provincia che ha maggiore quantità di terreno assicurato, se è interprovinciale; vedi articoli 13, 14, 15, 16) per regolamentare e coordinare la riassicurazione tra le varie province che fanno parte della mutua ed [altresì] coi compiti della elaborazione delle norme e dei sistemi assicurativi.

Le spese per il funzionamento sono a carico dei singoli Enti.

Agli Ispettori provinciali di agricoltura si affida la superiore vigilanza per la emanazione delle norme per gli estimi e la scelta dei periti (tra i tecnici iscritti negli albi delle camere di commercio), nonché di contribuire al pagamento delle perizie secondo le norme dell'articolo 28 che qui riportiamo:

« Le spese della prima perizia sono a carico: per il 75 per cento degli Ispettorati dell'agricoltura e per il 25 per cento a carico dell'assicurato; per la seconda perizia, o per quelle di contestazione, le spese sono a carico del richiedente per il 75 per cento e per il rimanente 25 per cento a carico degli Ispettorati dell'agricoltura ».

La partecipazione degli Enti locali e quella degli Ispettorati, può lasciare in un primo tempo perplessi. Ma volendo affrontare il problema di così rilevante importanza,

che va a favore, è vero, di una categoria (che pertanto è meritevole di considerazione), risponde soprattutto ad interessi generali. È necessario trovare negli Enti locali, comuni e province (che hanno maggiori interessi) quell'appoggio che per i risultati da conseguirsi e per la garanzia di operare senza scopi speculativi è indispensabile.

I nostri amministratori locali si renderanno ben conto che eventuali preoccupazioni per particolari responsabilità come per il lavoro che comporta, vengono superate col periodo di impostazione e di inizio del funzionamento, per dare poi, in tutto l'ambiente agricolo, maggiore tranquillità e *soprattutto* più costante tenore di vita.

* * *

Potrebbe ingenerarsi il dubbio che questa chiamata di Enti a partecipare ad un'assicurazione si avvii a creare un organismo di Stato.

Tale preoccupazione è stata espressa nella seduta del 21 febbraio 1914 alla Camera dei Deputati dall'onorevole Nitti, allora Ministro per l'agricoltura, industria e commercio in occasione della presa in considerazione della proposta di legge dell'onorevole Giordano.

Esprimendo parere favorevole in quanto riteneva di altissima importanza il problema posto, cioè l'assicurazione contro i danni della grandine, e dichiarando che la proposta doveva essere esaminata con tutta serietà ed obbiettività, *esprimeva il dubbio che la circoscrizione provinciale stabilita nella proposta potesse avere i requisiti adeguati per assolvere alla assicurazione, data la grandine.* L'onorevole Nitti aggiungeva: « Quando sostenni con ogni entusiasmo il disegno di legge che istituiva il monopolio dello Stato, nelle assicurazioni relative alla durata della vita umana, io non ebbi alcuna esitanza, nemmeno inizialmente, perché si trattava di una forma di assicurazione perfettamente regolare. Infatti quando si stipula un contratto di assicurazione sulla vita, dopo un certo tempo vi è un fatto concreto e tangibile: un uomo vivo od un uomo morto. Invece quando entriamo in quelle assicurazioni che riguardano i danni, non vi è alcunché di preciso e sicuro che si possa accertare e le cui condizioni si possano adempiere senza alcuna difficoltà; ma vi sono danni da misurare, danni di incendi, danni di grandine e, *nella misura del danno gli Istituti di carattere pubblico non sempre mostrano quel rigore e quella diligenza che sono necessari perché l'impresa diventi vitale* ».

Nel caso nostro ogni apprensione in tal senso è fuori luogo e si intende con la struttura proposta di costituire un organismo che potrà dare dell'Ente pubblico il senso di sicurezza e di continuità, senza averne la pesantezza, ma di ottenere nel rapporto tra gli assicurati da parte degli assicuratori un senso di responsabilità nel rispondere al servizio, pari a quelli dell'istituto privato, senza avere né la forma e né sostanza del carattere speculativo che si rileva sovente nelle società private. Senza per questo indulgere in larghezze che sarebbero di danno alla assicurazione stessa.

Ad evitare che si possano ingenerare dubbi, ripetiamo che ai singoli enti sono stati affidati questi compiti:

il comune è chiamato unicamente a raccogliere e trasmettere le denunce;

la provincia a predisporre la costituzione di appositi uffici (con compiti tecnici), il funzionamento dei quali non interferisce con la provincia, né deve subire alcuna soggezione dalla Deputazione eletta.

Gli Ispettori provinciali di agricoltura danno agli assicurati la garanzia del rispetto alle disposizioni di legge e di affidare a persone competenti l'effettuazione delle perizie al di sopra degli interessi degli assicurati, sia in quanto paganti, sia nella veste di indennizzabili.

A soprintendere ai diversi compiti ed uffici, sono previsti appositi Consigli che pure con la rappresentanza degli Enti citati, devono costituirsi con norme che saranno stabilite nel regolamento. Del pari è disposto per il Centro regionale od interprovinciale.

* * *

A chiedere la collaborazione e la partecipazione degli Ispettorati provinciali della agricoltura, vi è un doppio ordine di ragioni.

Innanzitutto si tratta di una assicurazione di assoluto interesse per l'agricoltura e di una forte incidenza nella economia familiare di intere zone. Poi occorre tenere presente che la costituzione delle mutue avviene per volontà dei contadini e degli agricoltori che si assumono volontariamente gli oneri per fronteggiare i danni, costituendo una società che è prevista e regolata dalle leggi vigenti. Lo scopo dell'assicurazione è di sopperire ai danni di una calamità che proprio gli Ispettorati hanno l'obbligo di seguire con molta attenzione e sovente anche il compito di provvedere, sia pure in modo molto modesto, a lenire i maggiormente colpiti. Non si comprenderebbe il disinteresse degli organi periferici del Mini-

stero dell'agricoltura e foreste, che sono appunto gli Ispettorati dell'agricoltura.

Il chiedere perciò un contributo, che è poi molto relativo (perché le perizie di questa assicurazione si effettuano contemporaneamente per intere zone) non è volere, sotto forma coperta, un contributo dallo Stato che abbiamo affermato di non chiedere, ma semplicemente un riconoscimento dei compiti che questa assicurazione viene ad assolvere, sostituendosi agli Ispettorati, cioè all'obbligo che detti Ispettorati hanno di rilevare i danni della grandine e per ogni grandinata nelle varie località e per i vari prodotti, farne sia pure empiricamente una valutazione e trasmettere particolari riassunti al Ministero. Queste rilevazioni ecc., vengono compiute dalla Mutua e gli Ispettorati potranno trasmettere al Ministero dei dati molto più precisi senza sopraluoghi senza valutazioni raffazzonate.

La obiezione quindi che si viene a gravare di nuovi compiti gli Ispettorati, sapendo già quale è la loro situazione per lo scarso personale e per la dotazione ancora più scarsa di mezzi, non può reggere e nel caso nostro si verifica l'opposto. Peraltro riteniamo che uno dei compiti che il Ministero dovrà pure affrontare senza troppo ritardo sarà proprio quello di dare ai propri strumenti periferici una attrezzatura ed i mezzi adeguati se intende far loro assolvere i compiti affidati per legge e contribuire a dare un orientamento non solo con qualche circolare a quella specie di rivoluzione che è in atto nel mondo agricolo.

Quindi possiamo considerare essere, tutto sommato, un vantaggio per gli Ispettorati che compensa quel finanziamento che il Ministro dovrà assegnare agli Ispettorati di quelle province nelle quali si sarà costituita la mutua. Costituzione che, come è facile prevedere, avverrà gradualmente poiché le norme stabilite negli articoli 4, 5, 6 della proposta di legge non sono facili ad applicarsi.

* * *

Quale può essere la circoscrizione più adatta perché le mutue di assicurazione possano trovare un campo d'azione da garantire la loro stabilità senza pregiudicare la loro snellezza di funzionamento?

« Una assicurazione limitata a strette zone di territorio esiste pertanto solo di nome ». Questa è la conclusione alla quale è giunto il professore Broggi in un suo ponderatissimo studio, pubblicato dal Ministero dell'agricoltura nel 1905, sullo sviluppo dell'assicurazione contro i danni della grandine nei vari Stati d'Europa. Ed aggiunge, il Broggi:

« non è per essa adempiuta (per l'assicurazione) la condizione prima di ogni applicazione del procedimento assicurativo, cioè che sia raccolta in un unico complesso una totalità di elementi tali che solo taluni tra essi (ed in una proporzione approssimativamente assegnabile) possano venire colpiti dal danno contro cui l'assicurazione è diretta ».

« La non osservanza di tale fatto si ricollega alla frequenza della scomparsa di Istituti aventi una base puramente locale ed un complesso non sufficiente di operazioni ». Dopo queste dichiarazioni il Broggi fa presente che il « compiere dei conteggi di probabilità nel fatto grandine, nel senso di probabilità matematiche, e ritenere come negli altri rami di assicurazione che decrescano gli scarti di rischio con l'aumentare degli assicurati, è attenersi ad un principio grossolano di compensazione », ma non vi è del pari: « nessuna ragione che imponga o giustifichi la ipotesi di una probabilità di frequenza delle grandinate, come non ve ne è nessuna che induca ad ammettere che in uno stesso periodo di tempo la grandine abbia a colpire una intera estensione di territorio supposta molto grande ». Anzi « precisamente per il fatto che talune parti di una determinata estensione saranno colpite, altre debbano o possano rimanere immuni. Quanto maggiore è la estensione considerata (estensione considerata in superficie non per numero di assicurati), tanto meno è ammissibile la generalità dei danni ».

Onde evitare che si tragga la conclusione, e molti l'hanno tratta, essere necessaria o utile all'assicurazione di giungere ad una circoscrizione nazionale, il prof. Broggi così conclude: « in base all'esame compiuto dello sviluppo delle assicurazioni dei vari stati d'Europa, si può ritenere che raggiunti certi limiti una ulteriore estensione del territorio d'azione in quanto rende più macchinoso e complesso il macchinismo assicurativo, non debba né possa venire considerato desiderabile ».

Nel periodo che va dal 1926 al 1935 in seguito a constatate gravi situazioni nel ramo assicurativo a particolarmente in quello grandine, venne attuata in Italia (anche per altre ragioni) una riorganizzazione del sistema assicurativo privato, e particolarmente per il ramo grandine. Nel 1935 si addivenne alla stipulazione del concordato italiano grandine tra le varie società assicuratrici e dopo l'accordo economico collettivo si giunse nel 1937 alla creazione della polizza unica.

(Dal 1949 in poi sono entrate in funzione nuove forme di contratto).

La veramente impressionante situazione esistente nel periodo citato, indusse coloro che si interessavano dell'assicurazione ad esaminare quale avrebbe potuto essere la forma migliore per una assicurazione contro i danni della grandine.

Conclusione, anche se soltanto teorica: per poter effettuare veramente una assicurazione contro i danni della grandine (ed in questo furono d'accordo tanto i tecnici che i politici), occorre la *obbligatorietà dell'assicurazione, il che avrebbe consentito una riduzione delle tariffe entro certi limiti e quindi da poter essere sopportabili dalla generalità degli agricoltori*. Venne esaminato il problema se l'obbligatorietà avrebbe dovuto essere estesa a tutti i prodotti o solo ai cereali e se, dell'assicurazione, fare oggetto di monopolio oppure effettuarla senza monopolio.

L'importante è che venne affermata soprattutto la necessità di eliminare l'impresa di speculazione e di utilizzare al massimo l'elemento della mutualità.

Si trattò di proporre la *costituzione di una Federazione di Compagnia Mutue funzionanti sulla base della mutualità, anziché giungere alla costituzione di una mutua nazionale*. Risultò essere opinione generale che la circoscrizione più rispondente alla migliore funzionalità, per suddivisione di rischio, per ampiezza di valori assicurati e per maggiore omogeneità di condizioni ambientali, fosse quella regionale od interregionale.

* * *

La circoscrizione che si propone, regionale od interprovinciale, con la variante che riduce la circoscrizione, non è dovuta alla considerazione che quella interprovinciale sia preferibile a quella interregionale ma solo perché, pure avendo una sufficiente base di sicurezza per il funzionamento, per varietà di rischi, come per volume di prodotti assicurabili, si riducono notevolmente le difficoltà per la costituzione della mutua.

La base amministrativa rimane così stabilita: l'assicurazione è a base provinciale e la liquidazione dei danni è a carico per il 50 per cento della provincia nella quale si verifica il danno, e la riassicurazione si effettua tra le varie province che ne fanno parte, e l'onere del rimanente 50 per cento è ripartito tra di esse (articoli 2 e 31).

Stabilita la circoscrizione regionale o quella interprovinciale col minimo di tre province, è prevista la riassicurazione con le province limitrofe o con le mutue di altre regioni (articolo 32).

* * *

Quali i criteri da seguire per le aliquote assicurative ?

Da quanto abbiamo esposto già è evidente che una tariffa unica per tutta Italia, anche se suddivisa per ogni prodotto, sarebbe un assurdo. In alta Italia il rischio è il doppio che nel meridione, ed in certe zone della Valle Padana è triplo o quadruplo di altre della campagna romana o del Tavoliere delle Puglie.

La caduta della meteora è troppo disuguale tra una regione e l'altra, non solo, ma come abbiamo documentato, anche nelle stesse zone, tra un comune e l'altro della stessa provincia.

Inoltre vi è irregolarità nella caduta da un anno all'altro. A renderla evidente, serve un prospetto elaborato dall'Istituto di ecologia agraria del Ministero dell'agricoltura sulla differenza dei danni della grandine per ogni anno, verificatisi in Italia dal 1938 al 1954.

Dal totale dei danni nei 17 anni considerati, fatta la media pari a 100 (che per caso risulta uguale ai danni verificatisi nel 1945) abbiamo gli indici dei danni subiti per ogni anno e, per rendere più evidenti le differenze, son segnati gli scarti in più od in meno della media per ogni anno.

ANNO	Indice	Scarto della media
1938	81	— 19
1939	134	+ 34
1940	102	+ 2
1941	130	+ 30
1942	39	— 61
1943	79	— 21
1944	67	— 33
1945	100	0
1946	90	— 10
1947	45	— 55
1948	89	— 11
1949	115	+ 15
1950	106	+ 6
1951	149	+ 49
1952	154	+ 54
1953	142	+ 42
1954	77	— 23

Se, per ipotesi, la media di questi 17 anni potesse considerarsi, sia pure per cicli dello stesso periodo, quale media dei danni della grandine si avrebbe una possibilità di computo preventivo da tenere come base per le aliquote assicurative. Ma così non è; vi sono annate migliori — come il 1935 — e di molto peggiori — come il 1904 —. Anche se si presentasse valutabile una percentuale media per un ciclo di molti anni anziché su scala nazionale, anche soltanto per qualche regione, non potrebbe considerarsi ugualmente valida agli effetti di tutta la località, anche di quella stessa regione, e neppure per stabilire la incidenza del danno sui vari prodotti.

L'incertezza e la variabilità della meteora ha richiesto perciò la applicazione di tariffe che rispondessero alla presunta grandinosità della località nella quale si effettua l'assicurazione, considerata questa grandinosità sui danni riscontrati in un certo periodo di anni, e quindi la tariffa che si applica è adeguata alla media massima dei danni verificatisi. Di conseguenza, per la elevatezza della aliquota, si riducono gli assicurati che restano limitati a quelle zone più soggette alle grandinate e, altra conseguenza, per la limitazione degli assicurati a quelle sole zone, aumenta il rischio per la società che è costretta a rivedere le tariffe.

Ne consegue che la assicurazione privata non può assolvere ad un compito sociale e nell'interesse collettivo, ma compie, per quanto può, operazioni finanziarie con un determinato numero di clienti.

Che la percentuale dei valori assicurati rappresenti una cifra minima sul totale della produzione nazionale, risulterà evidente dallo specchio che presentiamo alla pagina seguente coi dati dal 1949 al 1954. Mentre diamo pure notizia dei danni constatati e della percentuale che rappresentano rispetto al valore della produzione totale.

Il danno della grandine in proporzione del valore della produzione è stato dell'1,88 per cento nel 1954 e del 3,60 per cento del 1952.

Abbiamo ragione di ritenere che dette percentuali siano più elevate della realtà, poiché i danni, in genere, sono conseguenti a valutazioni alquanto larghe. Certo non rispondono alle somme che sarebbero liquidate da una assicurazione.

Dette medie percentuali sono indicative sul piano nazionale, ma ogni regione ha una sua media, diversa dall'altra (lo constateremo indirettamente dalle tariffe che vengono applicate nelle diverse località) ma il dato che a noi interessava era quello della percentuale

Ammontare in milioni di lire.

ANNI	Produzione nazionale	Danni	Percentuale	Valori assicurati	Percentuale sulla produzione
1949	2.022.589	53.542	2,65	71.536	3,5
1950	2.266.450	56.327	2,49	82.386	3,6
1951	2.650.390	94.089	3,55	96.321	3,6
1952	2.611.642	94.029	3,60	114.162	4,3
1953	3.196.842	107.486	3,36	139.812	4,3
1954	3.072.866	57.828	1,88	136.781	4,4

dei valori assicurati rispetto alla produzione assicurabile.

Questa percentuale nei sei anni è stata sulla media del 4 per cento.

* * *

Viene da chiedersi se per le tariffe elevate, le società ricavano forti utili. La realtà è diversa. Almeno per il ramo grandine, la definizione di società di speculazione non è appropriata.

Così risulta dal prospetto seguente nel quale sono riportati l'ammontare dei premi pagati dagli assicurati e quello dei sinistri liquidati dalle società con a fianco il coefficiente di rischio. Da questo rileviamo che nel periodo che viene considerato, e cioè per 18 anni, dal 1938 al 1955 incluso, i sinistri pagati sono stati superiori ai premi incassati per quattro anni, e per altri cinque sono stati superiori al 75 per cento. Abbiamo detto 75 per cento perché essendo le spese di amministrazione, organizzazione e rappresentanza delle società, valutate nel 35-40 per cento, negli anni che l'indennizzo ha superato il 75 per cento dei premi pagati vi è stata perdita sicura per le Assicurazioni. Quindi su 18 anni: per 9 la gestione è stata in perdita, e per 9 attiva.

L'ammontare dei premi in questi 18 anni è aumentato di 43 volte.

L'ammontare dei danni è pure stato superiore ai premi pagati negli anni 1918, 1919, 1925, 1930, 1931, 1933, 1934.

Il ramo grandine, quindi, non rappresenta un utile per molte società, anche se hanno modi di rifarsi sugli altri rami di assicurazione.

Valori in migliaia di lire.

ANNO	Premi	Sinistri	Coefficiente rischio in percentuale
1938	133.012	81.249	61,08
1939 .	169.923	170.973	100,62
1940 .	168.184	128.450	76,37
1941 .	193.616	189.390	97,82
1942 .	151.735	44.808	(a) 29,53
1943 .	181.916	108.963	59,42
1944 .	165.248	83.080	50,28
1945 .	196.498	147.587	75,10
1946 .	734.925	496.699	67,58
1947 .	1.919.718	550.515	33,99
1948 .	2.594.265	1.736.798	66,95
1949 .	3.107.380	2.678.079	86,18
1950 .	3.691.000	2.924.000	79,23
1951 .	4.706.000	5.276.000	112,12
1952 . .	5.284.000	6.090.000	(b) 115,25
1953 . .	6.495.000	6.913.000	106,44
1954 . .	5.784.000	3.359.000	58,08
1955 . .	5.908.000	2.637.000	44,62

(a) Minimo.
(b) Massimo.

Nel 1955, le 32 società che esercitano il ramo grandine, hanno incassato premi per 5 miliardi e 908 milioni.

Nel totale delle assicurazioni, le stesse società hanno incassato per premi 117 miliardi e 76 milioni. Il ramo grandine rappresenta il 5,04 per cento.

* * *

L'esame delle tariffe applicate dalle Società di Assicurazione nelle diverse regioni d'Italia e per i diversi prodotti come abbiamo

già accennato, rende evidente quale sia il grado di soggettività alla grandine tanto per i vari prodotti che nelle varie zone. La forma tariffaria ha subito nel tempo molte variazioni sia per le esperienze avute, sia anche per la variabilità di condizioni atmosferiche che hanno la loro importanza. Nella tabella che qui pubblichiamo sono riportate le tariffe minime, le massime e le medie applicate per ogni prodotto e per ogni regione. Tra le minime e le massime vi è tutta una graduatoria che viene stabilita riferendosi alla particolare situazione dei vari paesi.

Tariffe minime, massime e medie per regione applicate per

(Aliquote in per cento)

REGIONI	FRUMENTO			GRANOTURCO			RISONE		
	Aliquota			Aliquota			Aliquota		
	Minimo	Massimo	Medio	Minimo	Massimo	Medio	Minimo	Massimo	Medio
Veneto	1,50	8,50	3.524	2,70	10 —	4.524	5 —	8,30	6.346
Lombardia	1,60	7,90	3.388	2,10	8 —	4.582	3,40	8,10	5.186
Piemonte	1,40	5,80	2.510	—	—	—	4,50	10,50	6.170
Emilia	1,40	8,80	3.011	2,70	7,60	3.571	4,50	8,20	5.768
Marche	1,20	7,20	2.571	—	—	—	—	—	—
Abruzzi	1,10	8,60	1.723	—	—	—	—	—	—
Toscana	0,90	4,80	1.152	—	—	—	—	—	—
Lazio	0,90	4,50	1.442	—	—	—	—	—	—
Umbria	1,20	7,00	2.785	—	—	—	—	—	—
Campania	0,90	4,00	1.420	—	—	—	—	—	—
Molise	1,40	8,50	2.561	—	—	—	—	—	—
Puglie	0,90	4,20	1.287	—	—	—	—	—	—
Lucania	1,20	4,50	1.774	—	—	—	—	—	—
Calabria	1,00	1,40	1.005	—	—	—	—	—	—
Sicilia	1,10	6,50	1.164	—	—	—	—	—	—
ITALIA	0,90	8,80	2.395	2,10	10 —	4.195	3,40	10,50	5.820
<i>Proporzione tra minimo e massimo delle tariffe applicate</i>	(1-9,8)			(1-4,5)			(1-3)		

assicurazione grandine nel 1950. — Con franchigia normale.

all'ammontare delle assicurazioni).

CANAPA			UVA			TABACCO			POMODORO			BIETOLA DA SEME		
Aliquota			Aliquote			Aliquota			Aliquota			Aliquote		
Minimo	Massimo	Medio	Minimo	Massimo	Medio	Minimo	Massimo	Medio	Minimo	Massimo	Medio	Minimo	Massimo	Medio
—	—	—	5	18	9.989	7,50	22	11.909	—	—	—	—	—	—
—	—	—	4,50	22	7.407	7	23	11.874	—	—	—	—	—	—
—	—	—	5	17	7.500	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	16,50	8.917	4,50	17	7.360	6,60	17	11.086	5	10	5.991	3,80	8	4.098
—	—	—	4	17	5.189	5,50	18	7.192	—	—	—	—	—	—
—	—	—	3,60	12	5.214	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	3,60	9	4.641	5,40	16	7.616	—	—	—	—	—	—
—	—	—	3,60	11,50	4.414	5,40	14	6.864	—	—	—	—	—	—
—	—	—	3,60	11,50	4.328	5,80	13	7.558	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	4,50	12,50	5.628	—	—	—	—	—	—
—	—	—	4	12	6.086	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	3,60	11,50	5.029	4,50	11,50	4.600	—	—	—	—	—	—
—	—	—	4,50	11	5.196	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	16,50	8.917	3,60	22	6.034	4,50	23	10.558	5	10	5.991	3,80	8	4.098
(1-2,7)			(1-7)			(1-5)			(1-2)			(1-2,5)		

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Dalla tabella rileviamo:

PRODOTTO	TARIFFA IN PER CENTO SUI VALORI ASSICURATI		
	Minima	Massima	Media nazionale
Frumento	0,90 Campania Puglie	8,80 Emilia	2,40
Uva (da vino)	3,60 Abruzzo Toscana Lazio Umbria	22,00 Lombardia	6,04
Uva (da tavola)	—	—	10,06
Risone	3,40 Lombardia	10,50 Piemonte	5,82
Tabacco	4,50 Campania Puglie	23,00 Lombardia	10,56
Bietola da seme	3,80 Emilia	8,00 Emilia	4,10
Granoturco	2,10 Lombardia	10,00 Veneto	4,20
Pomodoro	5,00 Emilia	10,00 Emilia	5,99

Tanto le tariffe minime che quelle massime sono applicate in zone circoscritte. Rileviamo tra i due estremi (dalla minima alla massima) le seguenti differenze: per il pomodoro, da 1 a 2 e con scarsa variazione la bietola da seme, e così il tabacco. Per il granturco la differenza è da 1 a 2,5. Per il risone, da 1 a 3, per l'uva da 1 a 6 volte e mezza. Per il frumento da 1 a 10.

Non abbiamo riportato i dati per esempio per le patate e per gli ortaggi e neppure per le piante industriali, ma agli effetti della nostra argomentazione, non hanno importanza.

Applicando, dato il sistema in atto oggi, le tariffe alle quali abbiamo accennato, e aggiungendo le tasse ed i bolli che in tema di assicurazioni private hanno un certo rilievo, addizionando ancora le spese di polizza nonché, a suo tempo, quelle per le perizie, dobbiamo renderci conto sovente che l'onere assicurativo si avvicina al danno di una grandinata.

È evidente che così stando le cose non riusciremo certamente ad aumentare, salvo che di qualche per cento i valori assicurati,

ma se questo dal punto di vista dell'interesse delle società o degli agricoltori isolati può avere scarsa importanza. La realtà è — ed appunto quello a noi interessa — che non si assolve a un compito che sarebbe necessario per l'interesse generale.

Ragione per la quale occorre giungere ad una organizzazione assicurativa che consenta oneri più sopportabili. Per questo scopo bisogna evitare che le spese di amministrazione e di rappresentanza (che, come abbiamo detto, per le società sono circa del 35-40 per cento) gravino sull'assicurazione e che il sistema di ripartizione degli oneri venga compiuto sempre nel confronto dei valori assicurati ma sacrificando un po' alle esigenze della proporzionalità del premio col rischio specifico di grandiosità di ciascuna zona. (Da venti zone ridurre a quattro).

Procedere quindi con un senso di maggiore solidarismo senza scostarsi da quell'elemento di equità indispensabile verso tutti gli assicurati.

Esaminiamo ora come abbiamo proposto l'applicazione delle tariffe.

Si suddividono i territori di ogni provincia in quattro diversi comprensori, cioè a seconda del grado di grandinosità, fissando per ogni comprensorio le variazioni sulle aliquote base per modo che tra il primo ed il quarto sarebbero comprese le tariffe minime e le tariffe massime (articolo 19). Stabilita cioè la aliquota base per i singoli prodotti vengono precisate le quote di variazione per ogni comprensorio.

Tariffe, quote di variazione e comprensori, sono soggetti a revisione ad ogni triennio dal Consiglio Centrale della Assicurazione (articolo 19).

Le aliquote base vengono stabilite tenendo conto della media massima del danno riscontrato in un certo periodo di anni. Ogni anno, in base all'andamento dell'anno precedente viene stabilita quale potrà essere la percentuale di variazione in più od in meno su dette aliquote e per i diversi comprensori. (articolo 20).

Portiamo qualche esempio:

per ogni provincia vengono suddivisi e circoscritti i territori dei diversi comuni in comprensori che possiamo indicare con le lettere A), B), C), D). Quelli con la lettera:

A) include i comuni fortemente soggetti alla grandine;

B) include i comuni soggetti alla grandine;

C) include i comuni meno soggetti alla grandine;

D) include i comuni poco o nulla soggetti alla grandine.

Tale suddivisione è compiuta sulla base delle risultanze delle grandinate negli anni

L'aliquota base, cioè quella che è fondamentale pel tutto il sistema delle tariffe, viene calcolato per ogni prodotto per il complesso A), cioè quello più normalmente colpito. L'ammontare dell'aliquota viene stabilito calcolando due elementi: l'ammontare dei valori assicurati e la presunta media dei danni che, attraverso gli anni, è opportuno considerare. Le aliquote base applicate sui vari prodotti devono essere adeguate per dare un gettito sufficiente per coprire il presunto ammontare delle liquidazioni.

Le aliquote negli altri comprensori, nei quali è minore il grado di grandinosità si riducono nella proporzione che si ritiene rispondente al minore danno. Valgono in questo caso le variazioni delle tariffe in atto ed applicate dalle assicurazioni private.

Prendiamo a titolo di esempio quali potrebbero essere, e con quale proporzione fra i diversi comprensori, le aliquote base e le quote di variazione per i comprensori per

quanto si riferisce alla assicurazione del *frumento e delle uve* in tre diverse regioni: Piemonte, Veneto e Puglie. A puro titolo di esempio atteniamoci alla tabella che riporta le tariffe applicate nel 1950 e prendiamo, per i prodotti che ci interessa, il rapporto tra la tariffa minima e quella massima. Abbiamo per il *frumento* la seguente differenza:

per il Piemonte da 1 a 4,5 (da L. 1,40 a 5,80)
per il Veneto . da 1 a 5,66 (da L. 1,50 a 8,50)
per le Puglie . . da 1 a 3,66 (da L. 0,90 a 4,20)

Facciamo così un conteggio presupponendo che dai valori assicurati di danni presunti risulti necessaria per la liquidazione degli indennizzi, per il comprensorio A) la percentuale massima:

per il Piemonte del 3 per cento;
per il Veneto del 5 per cento;
per le Puglie del 2,25 per cento.

si avrebbe, applicando la tariffa minima per il comprensorio D) nella proporzione rilevata dalle tariffe in atto del 1950, la seguente quota, sempre per il frumento:

per il Piemonte L. 0,66 %
per il Veneto » 0,88 %
per le Puglie » 0,61 %

Per il comprensorio B e C in linea generale si applicheranno aliquote nella proporzione di un terzo in più per la tariffa C rispetto alla D), e di due terzi in più per la B, sempre rispetto alla D), della differenza esistente tra la tariffa D) e quella A).

Esempio: per il Piemonte, nel quale la differenza sarebbe di lire 2,34 (lire 3,00 — 0,66 = 2,34) la tariffe per il comprensorio C) sarebbe di 1,44 e quella del comprensorio B) di 2,22.

Per le *uve*, noi abbiamo:

per il Piemonte. da 1 a 3,4 (da L. 5 a L. 17)
per il Veneto . da 1 a 3,6 (da L. 5 a L. 18)
per le Puglie . . da 1 a 3,2 (da L. 3,60 a 11,50)

Quindi, stabilita la tariffa massima per il comprensorio A), conseguono in quella proporzione le altre tariffe, sia quella minima che quelle intermedie.

L'esempio portato non ha valore effettivo, ma soltanto indicativo e le cifre segnate non hanno riferimento alle risultanze della situazione reale.

Può verificarsi — dopo le prime applicazioni — la necessità di variazioni anche notevoli, sia nella delimitazione dei comprensori, sia per le tariffe, tanto di base che per va-

riabilità tra la tariffa massima e la tariffa minima.

Ogni triennio è prevista la revisione delle tariffe dei comprensori ed incaricato dell'esame è uno speciale Comitato tecnico (articolo 19).

Le aliquote base, fissate sul presunto ammontare medio massimo dei danni, difficilmente risponderanno all'effettivo valore dei danni che si riscontreranno nell'annata. Le grandinate potranno avere effetto diverso sia in misura maggiore che in misura minore.

Come è stabilito (articolo 3) l'ammontare delle aliquote (che deve essere corrispondente al totale dei danni da risarcire) per l'anno successivo, dietro esame e deliberazione del Centro Regionale od Interprovinciale, sarà soggetto ad una percentuale di aumento o di diminuzione.

Se, ad esempio, in Piemonte ed in Puglia, le grandinate sono state inferiori al previsto nella misura del 20 per cento, nell'anno successivo il pagamento delle aliquote stabilite per l'assicurazione, sarà su lire 3 per ogni cento di valore assicurato in Piemonte, e su lire 2,25 per la Puglia, ridotto del 20 per cento.

Se, viceversa, nel Veneto la grandinata avesse avuto conseguenze maggiori del previsto, all'aliquota base sarebbe applicato l'aumento in proporzione percentuale al maggior danno rilevato.

Questo adeguamento delle tariffe viene stabilito ogni anno (articolo 20).

* * *

Quali potranno essere le tariffe effettive, non possiamo oggi stabilire.

Se si tiene conto che nelle società di assicurazioni private si hanno le spese di amministrazione, che nel caso nostro sono a carico degli Enti locali, che la liquidazione dei danni viene da parte della nostra mutua ad effettuarsi solo per l'ammontare dei due terzi di quelli effettivi, ed in più che si potrà contare sull'assicurazione totale dei prodotti e sulle esenzioni fiscali, è facile presumere che alle tariffe (ed in un primo tempo occorre procedere con prudenza) potrà applicarsi, rispetto a quelle in atto da parte delle assicurazioni private, una riduzione dal 50 al 60 per cento (nella media delle tariffe). Evidentemente sono valutazioni presunte che saranno adeguate successivamente alla conoscenza del reale ammontare del danno.

Dopo i primi anni di funzionamento le variazioni da apportare risulteranno dai consuntivi, ma tutto è subordinato all'anda-

mento delle vicende atmosferiche, alla maggiore o minore efficacia della difesa attiva e dal funzionamento della mutua, sempre che sia costituita.

* * *

Ed ora passiamo al punto di maggiore importanza, e che rappresenta indubbiamente il fondamento per ottenere le migliori condizioni per il funzionamento della mutua.

Si tratta di poter giungere alla assicurazione totale dei prodotti agricoli soggetti ai danni della grandine (ved. art. 17) poiché dalla totalità o meno dei prodotti assicurati dipende se le tariffe possono subire variazioni anche notevoli.

La conclusione alla quale erano giunti prima della guerra, tecnici e politici è chiara. Bisogna giungere alla obbligatorietà (art. 7).

E non si tratta di totalità di assicurazione limitata ad un solo prodotto e neppure se l'assicurazione in caso di obbligatorietà fosse possibile effettuarla presso vari Istituti.

Per conto nostro non può essere che effettuata attraverso un solo organismo con forma mutua e con effetti obbligatori per tutti.

Pertanto questa obbligatorietà deve essere deliberata volontariamente.

Cioè a seguito della deliberazione dei Consigli comunali di ogni comune appartenente alla provincia nella quale si vuole costituire la mutua e successivamente per deliberazione del Consiglio provinciale.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza di voti e per ogni provincia occorre l'adesione della maggioranza dei comuni esistenti o che rappresentino la maggioranza dei terreni soggetti ad assicurazione.

Le disposizioni degli articoli 5 e 6 sono in questo caso molto chiare.

Riteniamo che a seguito di deliberazioni liberamente e consapevolmente prese dalla maggioranza, non sia possibile sollevare obiezioni di violazione della libertà individuale.

L'applicazione di una norma che, sia pure, ha riferimento ad uno scopo di tutela di interessi individuali, è pure di interesse generale. Non può ritenersi illegittima ed anticostituzionale, tanto più che ai singoli contribuiti, non utilizzati né a scopo di lucro, né agli effetti fiscali, corrisponde una assicurazione per dei rischi che ciascuno degli assicurati può subire e per sopperire ai quali paga proporzionalmente al valore di quanto assicurato.

Nella vita quotidiana l'assoggettamento a disposizioni con le quali si applicano oneri

di vario genere, da quelli assicurativi a quelli amministrativi, per deliberazioni prese da istituti retti da uomini eletti a seguito di votazioni a sistema maggioritario, o per decisioni a maggioranza di persone elette con altri sistemi, non è raro anche se non sempre gradito. Soprattutto perché il più delle volte il pagante non riceve alcuna prestazione, mentre, viceversa, in questo caso viene a fruire di una sua assicurazione personale al pari di tutti gli altri ed in proporzione all'onere di assicurazione.

Ragioni per le quali crediamo che le disposizioni degli articoli 5 e 6 della nostra proposta non potranno essere impugnate di illegalità o di anticostituzionalità, bensì rispondenti alle norme di vita democratica. Sarebbe comunque alquanto ingenuo il sostenere tale tesi, perché vale in ogni caso, il precedente della legge sui consorzi (obbligatori) di difesa antigrandine del 1901, n. 211, che stabilisce appunto la obbligatorietà della partecipazione a seguito della adesione dei due terzi dei proprietari. È quanto mai favorevole.

* * *

È stata una sorpresa l'apprendere che lo scopo da noi propostoci (assicurazione vasta e tariffe limitate) sia possibile ottenerlo senza giungere a deliberare la obbligatorietà dell'assicurazione. (Per intanto, ripetiamo, che l'assicurazione sarà obbligatoria soltanto in quanto sarà votata dalla maggioranza degli interessati), O comunque taluno chiede, se la obbligatorietà fosse stabilita, lasciare libera scelta alle persone dell'istituto assicuratore. Ci viene detto che le società di assicurazione attualmente esistenti affronterebbero in tale caso, e di comune accordo, una nuova forma tariffaria da sottoporre all'Ispettorato delle assicurazioni private od a quella Commissione di esperti che potrebbe essere scelta.

In questo caso si eviterebbe la costituzione di una nuova mutua che richiede per intanto spese, una preparazione laboriosa e difficile, una faticosa messa a punto, con tutte le incertezze di un Istituto di nuova istituzione per un compito notevolmente complesso.

Si è sostenuto anche che non sarebbe neppure necessario giungere alla obbligatorietà per ottenere quegli scopi da noi prefissi.

Sarebbe sufficiente che da parte delle associazioni dei contadini e degli agricoltori si procedesse ad assicurazione in massa, per

vaste zone. Il risultato sarebbe pressoché identico e non si solleverebbero tante polemiche anticipate.

Tutti argomenti ottimi e di indubbio valore, ma per lo meno la seconda soluzione era effettuabile da tanto tempo. Non c'era che da provvedere. Il constatare che non lo è stato, porta a concludere che non si realizza affatto.

È convinzione dei proponenti che se si intende veramente porre le basi di una vasta forma di assicurazione, anche se solo limitata al ramo grandine, è necessario uscire dall'attività che non diremo di speculazione perché il termine non ci piace e non sarebbe esatto così definirla, ma da quella di reddito.

Quello delle grandinate è un fenomeno a vasta estensione nel quale la volontà umana è esclusa e date le possibilità odierne, molto limitata a contrastarlo. Ma ha effetti gravi e conseguenze individuali e collettive rilevanti per superare le quali occorre uno sforzo di aiuto mutuo tra gli interessati e la cooperazione della collettività.

* * *

Abbiamo così esaminato tutti i punti sui quali poggia la nostra proposta.

Partiti dalla necessità di giungere a trovare una forma di assicurazione per i danni ai prodotti agricoli in conseguenza delle avversità atmosferiche, abbiamo dovuto constatare che probabilmente l'unica assicurazione che abbia una possibilità di realizzazione, sia quella contro i danni della grandine che deve pertanto avere come elemento di collaborazione e di integrazione, la difesa attiva.

Fatta la constatazione che l'attuale sistema delle assicurazioni private non risponde, né può rispondere, a finalità collettive — e la dimostrazione emerge dalla storia della assicurazione, soprattutto per la costante scarsità degli assicurati — è necessario giungere ad una forma mutua nella quale lo scopo non sia di ottenere redditi, ma suddivisione di oneri ed aiuto reciproco.

Considerato che occorre avere la massima adesione dei proprietari, specialmente di quelli che hanno terreni in località poco colpite dalla meteora, e quindi non bisognosi normalmente della assicurazione, bisogna giungere alla applicazione di tariffe notevolmente basse. Quindi è necessario limitare l'ammontare dell'indennizzo del danno ai due terzi e chiedere a questo scopo la comprensione dei proprietari che hanno terreni nelle zone maggiormente colpite ed anche allo scopo di rafforzare la difesa attiva.

A contribuire altresì alle minori spese e quindi eliminare ogni scopo di reddito, necessita la forma mutua dell'assicurazione con la esclusione dal carico fiscale, come degli oneri per bolli e tasse sulle polizze di assicurazione e per la riduzione delle spese per le perizie.

Bisogna ottenere che la gestione della assicurazione si svolga sotto il controllo degli Enti locali e col loro apporto finanziario per l'amministrazione.

Abbiamo ritenuto che la circoscrizione regionale risponda meglio di tutte le altre ai requisiti di solidità per il numero di assicurati, e per l'ammontare del valore dei prodotti e per la loro varietà. In via subordinata abbiamo stabilito di limitarsi alla circoscrizione interprovinciale (minimo tre province) con la speranza di giungere poi alla forma interregionale.

Con una organizzazione nella quale rimane stabilita la forma assicurativa per ogni provincia, e riassicurativa con le altre.

Abbiamo proposto la suddivisione delle aliquote assicurative raggruppate in diversi comprensori in proporzione della soggettività al rischio, onde dare alla forma mutua quanto necessario per richiedere un onere equo e nello stesso tempo sopportabile da parte di tutti gli assicurati. Anche da quelli che ai danni della grandine sono poco o nulla soggetti.

Ed a conclusione si è giunti alla constatazione della necessità della assicurazione totale dei prodotti agricoli che si risolve nella obbligatorietà dell'assicurazione. A tale scopo chiedere agli interessati la loro adesione.

Ripetiamo, obbligatorietà liberamente e volontariamente accettate.

Auguriamo che a questa realizzazione si possa giungere.

Ringraziamo i molti amici che in questo periodo hanno voluto essere vicini col loro consiglio e con la loro esperienza, e del pari i colleghi per il contributo che vorranno dare alla discussione e alla approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

PARTE PRIMA

ART. 1.

•Nel territorio della Repubblica italiana si possono costituire delle Mutue regionali od interprovinciali per effettuare, secondo le norme contenute nella presente legge, l'assicurazione contro i danni provocati dalla grandine.

ART. 2.

Scopo delle Mutue regionali od interprovinciali per l'assicurazione contro i danni della grandine, è quello di consentire ai proprietari od affittuari o conduttori dei terreni, coltivati o seminati, in superfici comprese nei territori dei comuni aderenti, un aiuto mutuo per eventuali danni ai prodotti dei campi dovuti alla caduta della grandine, esclusi i danni derivati od aggravati da qualsiasi altra causa anche atmosferica, ma diversa dalla percossa della grandine che abbia preceduto, accompagnato o seguito la caduta della grandine. Dal funzionamento delle Mutue per l'assicurazione contro i danni della grandine, esula ogni scopo di lucro. L'assicurazione è a base provinciale con riassicurazione tra le varie province che fanno parte della Mutua.

ART. 3.

L'ammontare complessivo dei contributi che i proprietari od affittuari o conduttori del fondo, sono chiamati a versare sulla base di aliquote stabilite per ogni prodotto ed in proporzione al valore assicurato, sarà rispondente al totale dei danni da risarcire in conseguenza delle grandinate.

Gli oneri contributivi e le modalità per fissare le aliquote sono stabilite con apposito regolamento.

ART. 4.

Per la costituzione di una Mutua regionale od interprovinciale occorre l'adesione di almeno tre province. Possono essere ammesse alla Mutua anche le province finitime di altre regioni, sempre che nella regione della quale fanno parte non sia costituita la Mutua per l'assicurazione contro i danni della grandine.

La Mutua dovrà avere l'approvazione del Ministero di agricoltura e foreste, e sarà sotto la vigilanza dell'Ispettorato delle assicurazioni private del Ministero dell'industria e del commercio.

ART. 5.

L'adesione alla Mutua regionale od interprovinciale per l'assicurazione contro i danni della grandine deve effettuarsi, per ogni provincia, per deliberazione presa a maggioranza di voti dal Consiglio provinciale, convocato con apposito ordine del giorno, e deve essere preceduta dalla adesione o dalla richiesta di almeno la metà dei comuni della provincia o dei comuni nei quali i terreni soggetti ad assicurazione o che il valore dei prodotti assicurabili rappresenti la maggioranza di quelli della provincia.

ART. 6.

L'adesione del comune alla Mutua avviene per deliberazione, sempre a maggioranza di voti, del Consiglio comunale, previa convocazione su apposito ordine del giorno. La convocazione può anche essere richiesta dai proprietari dei terreni o per essi proprietari, gli affittuari o conduttori del fondo che complessivamente rappresentino la maggiore superficie dei terreni soggetti all'assicurazione od il maggior valore dei prodotti assicurabili esistenti nella circoscrizione del comune.

ART. 7.

Con la costituzione della Mutua regionale od interprovinciale per l'assicurazione contro i danni della grandine, secondo le norme precedenti, e dopo l'approvazione della Mutua da parte del Ministero dell'agricoltura e foreste, l'assicurazione contro i danni della grandine è obbligatoria per tutti i terreni esistenti nella circoscrizione delle province che hanno aderito alla mutua stessa ad eccezione di quelli tenuti a bosco od a prato permanente.

ART. 8.

Le province della stessa regione che non abbiano aderito alla costituzione della Mutua, come del pari quelle finitime, possono successivamente aderire sempre a seguito di deliberazione secondo le norme della presente legge.

ART. 9.

La mutua ha la durata di anni dieci e può essere sciolta dai Consigli provinciali con le stesse modalità stabilite per la costituzione e quando abbiano ricevuta richiesta della maggioranza dei comuni, o di quelli che rappresentano la maggioranza dei terreni oggetti all'assicurazione o del valere dei prodotti assicurabili un anno prima della scadenza.

In mancanza di regolare deliberazione di scioglimento la Mutua è prorogata per i successivi dieci anni.

ART. 10.

Il Consiglio centrale della Mutua regionale ha sede presso l'Amministrazione della provincia capoluogo di regione. Quello della Mutua interprovinciale ha sede nel capoluogo della provincia avente la maggiore superficie assicurata.

ART. 11.

Tutti gli atti e documenti necessari per la costituzione, il funzionamento e lo scioglimento della Mutua per l'assicurazione contro i danni della grandine, sono esenti da ogni tassa ed imposta.

PARTE SECONDA

ART. 12.

L'Amministrazione delle Mutue regionali od interprovinciali per l'assicurazione contro i danni della grandine è a base provinciale con riassicurazione tra le varie province che ne fanno parte.

Per il funzionamento, la competenza è la seguente:

- a) le denunce: ai comuni;
- b) l'Amministrazione: alla provincia;
- c) il coordinamento: al consiglio centrale regionale od interprovinciale;
- d) la vigilanza e le disposizioni per gli estimi: agli Ispettorati provinciali per l'agricoltura.

ART. 13.

Ogni comune raccoglie le dichiarazioni delle produzioni assicurabili e le denunce dei danni della grandine, e provvede alla trasmissione al Centro provinciale.

In ogni comune viene costituito, sotto la presidenza del sindaco, un Consiglio, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.

ART. 14.

L'amministrazione dell'assicurazione mutua è affidata alle provincie.

A tale compito sovrintende un Consiglio presieduto dal presidente della provincia e composto secondo le norme che saranno emanate dal regolamento.

ART. 15.

Il Consiglio centrale della mutua regionale od interprovinciale ha compiti di coordinamento e di elaborazione delle norme generali. È composto:

del presidente della provincia dove ha sede il Consiglio centrale;

degli assessori all'agricoltura delle provincie che aderiscono al Consorzio;

dei presidenti dei Centri provinciali antigrandine;

del capo Compartimento dell'agricoltura e foreste.

ART. 16.

Il Consiglio centrale della Mutua, secondo le norme che saranno emanate dal regolamento, procederà alla composizione di un Comitato tecnico del quale saranno chiamati a far parte esperti di assicurazione, di agricoltura, di attività peritali ed amministrative, per lo studio e la elaborazione delle norme tecniche ed assicurative che regolano l'assicurazione. Il numero dei componenti di detta Commissione potrà variare a seconda delle esigenze.

PARTE TERZA

ART. 17.

Sono soggetti all'assicurazione contro i danni della grandine, tutti i terreni coltivati od a seminativo come quelli a coltivazione legnosa specializzata compresi nel territorio dei comuni aderenti alla Mutua.

Sono esclusi dall'assicurazione i terreni tenuti a bosco ed a prato permanente.

Rimangono soggetti i vivai, i prati coltivati a erba medica, a trifoglio ed a sulla da seme.

Nel regolamento saranno precisati per i vari prodotti soggetti all'assicurazione, il periodo di inizio dell'assicurazione ed il termine massimo di durata a seconda del ciclo vegetativo.

ART. 18.

Per ogni prodotto, sia per seminativo che per coltivazione, vengono stabilite le aliquote base in per cento sul valore della produzione assicurata. Nelle zone munite di difesa attiva antigrandine riconosciuta efficiente dal Consiglio centrale regionale od interprovinciale, dette aliquote basi sono ridotte alla metà.

ART. 19.

I terreni sui quali i prodotti sono soggetti ad assicurazione contro i danni della grandine, vengono compresi per ogni provincia in quattro diversi comprensori A), B), C), D), a seconda della maggiore o minore presunta soggettività ai danni della grandine, e corrispondenti:

- A) fortemente soggetti alla grandine;
- B) soggetti alla grandine;
- C) meno soggetti alla grandine;
- D) poco o nulla soggetti alla grandine.

Per ogni comprensorio e per i vari prodotti, sulle aliquote base viene stabilita una quota di variazione, tenendo conto del diverso grado di soggettività al rischio.

Le delimitazioni di detti comprensori, come le quote di variazione, vengono stabilite e possono essere rivedute ogni tre anni dal Consiglio centrale regionale od interprovinciale previa relazione e consultazione del Comitato tecnico.

ART. 20.

Le percentuali assicurative — aliquote base — come le quote di variazione sui diversi prodotti e per ogni comprensorio vengono stabilite nella misura sufficiente alla copertura del danno. Ogni anno, sulla base dell'andamento delle grandinate, il Consiglio centrale regionale od interprovinciale, stabilisce quale deve essere la percentuale di riduzione o di maggiorazione sulle aliquote base e sulle quote di variazione applicate sui singoli prodotti dei diversi comprensori.

ART. 21.

Ogni proprietario di terreno od affittuario o conduttore di fondo deve notificare al comune, entro il mese di febbraio di ogni anno, a quale produzione i terreni soggetti all'assicurazione sono coltivati o destinati, precisando: la estensione della proprietà, la denominazione della zona, il numero di mappa, l'ammontare presunto del raccolto o dei

raccolti in quantità e valore, il comprensorio di appartenenza del terreno (A, B, C e D), l'aliquota base stabilita ed il totale onere a suo carico.

ART. 22.

Il centro provinciale ha la funzione amministrativa come quella esattoriale, sia per gli incassi che per i pagamenti, ed ha sede presso la provincia.

Riceve le dichiarazioni e le denunce dai singoli comuni e provvede alla iscrizione a ruolo per l'ammontare denunciato da ogni singolo proprietario. Su tale ammontare è dovuto l'aggio esattoriale.

ART. 23.

Il Consiglio centrale regionale od interprovinciale ha il compito di classificare i comprensori A), B), C), D), di approvare le aliquote base sui vari prodotti e di coordinare le quote di variazione su dette aliquote per i vari prodotti e per i diversi comprensori, previa relazione e consultazione del Comitato tecnico di cui all'articolo 16.

Stabilisce i rapporti con i centri per la difesa antigrandine, ed alle zone debitamente protette dà il riconoscimento per il diritto alle riduzioni delle aliquote del 50 per cento.

Sovrintende al regolare andamento della assicurazione Mutua e Riassicurativa.

Al Consiglio centrale regionale od interprovinciale è delegata la rappresentanza della Mutua verso i terzi, verso gli Enti pubblici e lo Stato.

ART. 24.

Nella eventualità di assoluta urgenza per la liquidazione dei danni, nella temporanea insufficienza di fondi da parte dei Centri provinciali, la provincia è autorizzata ad anticipare le somme occorrenti e di procedere alla rivalsa nei primi incassi delle rispettive tesorerie.

PARTE QUARTA

ART. 25.

A seguito di grandinate, i proprietari dei terreni o gli affittuari od i conduttori del fondo, devono presentare denunce al comune indicando la data e l'ora della grandinata, la denominazione della zona ove sono situati i terreni, il numero di mappa sul quale si è verificata la grandinata, e quale presumono essere la percentuale dei danni.

La denuncia va effettuata entro il periodo e secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.

Nel caso di grandinate durante il raccolto e dovendosi proseguire alla raccolta del prodotto rimanente, la denuncia al comune deve essere effettuata d'urgenza con relazione entro le 24 ore. Il sindaco deve avvisare il Centro provinciale e l'Ispettorato di agricoltura per la immediata constatazione dei danni e la relativa perizia.

ART. 26.

In base alle denunce presentate, il Centro provinciale procede al riassunto dei danni, e, d'intesa con gli Ispettorati di agricoltura, stabilisce i periodi per i sopralluoghi, dandone avviso in tempo utile ai singoli comuni e ai denunciati.

ART. 27.

Le perizie vengono affidate, dagli Ispettorati dell'agricoltura, a tecnici autorizzati, periti ed esperti, iscritti negli Albi delle Camere di commercio.

ART. 28.

Le spese della prima perizia sono a carico:
per il 75 per cento degli Ispettorati di agricoltura;
per il 25 per cento del richiedente;
per le eventuali perizie di contestazione e per le superperizie le spese sono a carico del richiedente per il 75 per cento e del 25 per cento a carico dell'Ispettorato dell'agricoltura.

ART. 29.

Effettuata la perizia in presenza del proprietario del terreno o dell'usufruttuario o conduttore del fondo, compiuto l'accertamento dei danni, viene comunicato all'interessato l'ammontare della liquidazione.

Contro la decisione peritale l'interessato può ricorrere entro giorni 15 dalla comunicazione.

L'Ispettorato di agricoltura provvederà a far effettuare nuova perizia. Ad eventuale terza perizia, il giudizio sarà inappellabile.

Accettata o concordata la definizione, entro i trenta giorni successivi il Centro provinciale dispone per la liquidazione, facendo pervenire all'interessato, tramite il competente comune, l'ammontare relativo.

ART. 30.

Sui danni constatati, vige una franchigia su tutti indistintamente i prodotti dell'8 per cento e per il quale ammontare non ha luogo pagamento alcuno.

Sui danni eccedenti l'indennizzo sarà pari al 66 per cento del valore accertato.

ART. 31.

L'onere dei danni da risarcire viene a gravare per il 50 per cento sulla gestione della provincia nella quale si è verificato il danno, e per il rimanente 50 per cento a carico delle altre province facenti parte della Mutua.

ART. 32.

La riassicurazione si potrà pure effettuare con altre Mutue regionali od interprovinciali, fermo restando inalterata, la forma, la costituzione e il funzionamento delle rispettive Mutue.

ART. 33.

La valutazione del danno è stabilita in misura percentuale rispetto al totale presunto dal raccolto ad andamento normale stagionale, e la liquidazione viene conteggiata sulla base del valore denunciato dal proprietario.

Nei casi di dichiarazione di evidente maggior valore dei prodotti assicurati e dalla quale dichiarazione risulti la volontà di abusare sull'eventuale indennizzo, il Centro provinciale, ed il comune, possono procedere a far certificare il valore del prodotto assicurato onde riportarlo a veritiera valutazione. In ogni caso il denunciante è tenuto a pagare sul totale del valore dichiarato.

ART. 34.

Per quanto ha riferimento alla funzionalità della Mutua ed alle varie disposizioni per l'amministrazione, l'assicurazione e la riassicurazione, sulla composizione dei Consigli e di quanto è per dichiarazioni, denunce, ecc., sarà emanato entro sei mesi dalla costituzione della Mutua un apposito regolamento, approvato dal Ministero dell'agricoltura e foreste.

Il funzionamento della Mutua, sia per i pagamenti che per gli indennizzi, avrà inizio nell'anno successivo alla emanazione del regolamento.

ART. 35.

Il Consiglio centrale regionale od interprovinciale della Mutua, procede in accordo con i Centri provinciali antigrandine anche di altre regioni ad effettuare la difesa attiva in zone nelle quali si ritiene possano formarsi le correnti grandinifughe, anche se dette zone non sono considerate soggette ai danni della grandine o nelle quali non si è ritenuto di procedere alla costituzione delle Mutue per l'assicurazione contro i danni della grandine.

ART. 36.

Il Ministro per l'agricoltura e foreste provvederà ogni anno, in base alle normali disponibilità di bilancio, per le esigenze che derivano in conseguenza degli impegni della presente legge, alla assegnazione dei fondi necessari agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura di quelle province nelle quali si è proceduto alla costituzione delle Mutue per la assicurazione contro i danni della grandine.